

N. R.G. 8629/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA
n. 2259
in data 28.12.17
n. dec. 8740/17
n. reg. 8629/17

*Opposto; Divorzio
legitt.*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Gin Tibaldi
dott. Giuseppe Pagliani
dott. Sira Sartini

Presidente
Giudice
Giudice op Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8629/2017 2017 a norma dell'art. 4, c. XVI, L. 1.12.1970 n. 898 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.
CASALE GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA VANDELLI 31 41051
MONTALE RANGONE presso il difensore avv. CASALE GIANNI

E
con il patrocinio dell'avv.
TEDESCHI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N. 2 42100
REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA

Ricorrenti

con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti:

pagina 1 di 7



1) *La potestà genitoriale sulle figlie minori* e

verrà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa tra loro.

Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. L'affido in tal modo condiviso, infine, garantirà alle stesse minori un rapporto continuativo ed equilibrato tanto con la madre che con il padre in modo da poter ricevere dagli stessi genitori adeguato contributo e sostegno alle proprie esigenze materiali e morali, conservando al contempo significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2) *Le minori avranno la residenza presso la madre*

Il padre, quale genitore non convivente, potrà trascorrere insieme alle figlie almeno tre giorni a settimana, e precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00. In caso di impedimento del genitore non convivente e/o della stessa minore, gli indicati giorni potranno subire modifiche previo accordo.

3) *Il padre, inoltre, trascorrerà con le figlie, a settimane alternate, un week-end lungo, ovvero dalle 16,00 del venerdì alle 21,00 della domenica successiva, salvo diverso accordo. Nelle settimane in cui è previsto il week end presso il padre, si conviene che le figlie incontreranno il padre due giorni infrasettimanali, e precisamente il lunedì e mercoledì dalle ore infrasettimanali, e precisamente il lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 salvo diverso accordo.*



Eventuali recuperi sia degli incontri settimanali sia delle presenze settimanali, verranno effettuati nel corso dello stesso mese e comunque previsto accordo tra gli stessi genitori.

Le vacanze natalizie saranno ripartite in via paritaria tra i due genitori e precisamente, ad anni alternati: il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre verrà trascorso dalle minori con un genitore e dal 31 dicembre al 05 gennaio con l'altro genitore. Il giorno della vigilia di Natale verranno trascorsi ad anni alternati con ciascun genitore. Le vacanze pasquali saranno trascorse per metà con ciascuno dei genitori.

Vacanze estive il genitore non convivente comunicherà all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il periodo di ferie che intenderà trascorrere con le figlie minori, fatto salvo ogni diverso accordo. Tale periodo si comporrà di almeno 20 giorni frazionabili e non necessariamente consecutivi;

4) Il Sig. _____ corrisponderà a _____ i per il mantenimento di entrambe le figlie minori la complessiva somma pari ad _____, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della beneficiaria, mediante bonifico sul c/c bancario intestato a _____ ed in essere presso la _____

_____ nonché a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie scolastiche, mediche non garantite della DSN, sportive e ricreative sostenute nell'interesse delle minori e ciò dietro semplice esibizione della relativa documentazione di spesa.



5) Gli istanti dichiarano che ogni vicenda economica progressa è stata tra loro definita e risolta e che pertanto oggi come oggi nessuno dei due è debitore e/o creditore di alcuna somma e/o bene l'uno nei confronti dell'altro.

Gli istanti dichiarano altresì di essere autosufficienti e quindi di rinunciare a qualsivoglia assegno e/o richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro connessa allo scioglimento del matrimonio.

6) Al fine di facilitare la gestione delle problematiche che possano riguardare la prole e per facilitare la gestione della conflittualità genitoriale le parti si dichiarano concordi nell'aderire al **PROGETTO ANTHEA** e ad utilizzare la relativa applicazione telematica in modo esclusivo per qualsiasi comunicazione che possa riguardare i minori e ben consapevoli che tutte le comunicazioni che intercorreranno tra essi potranno essere oggetto di produzione documentale rappresentando prova ineluttabile ed incontestabile delle parti, così come adeguatamente loro edotto in sede di adesione al progetto stesso. Il mancato uso dell'applicazione non potrà essere oggetto di giustificazione alcuna e potrà essere liberamente valutato dal magistrato in caso di decisioni che derivino da atti e procedimenti attivati a seguito di insorta conflittualità tra i genitori successivamente.

È parte integrante del presente accordo il documento che illustra il Progetto in questione e che le parti dichiarano di avere precedentemente letto comprendendo il vero scopo del progetto e di cui ne approvano le finalità e le modalità di gestione.



Le parti concordano che il costo annuo dell'abbonamento della somma complessivi di euro 50 oltre ad Iva, rimarrà a carico della sig.ra :

la quale si impegna allo scarico dell'applicazione ed alla sua attivazione comunicando al sig. () le credenziali di accesso. Anche i successivi rinnovi annuali rimarranno sempre a carico del stessa.

7) Le parti dichiarano che l'assistenza procuratoria sarà sostenuta dalle parti in via totalmente autonoma per quanto riguarda ognuna il proprio legale.



per il Pubblico Ministero:

pronunciare lo scioglimento del matrimonio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fondata è la domanda di divorzio affidata al ricorso congiunto depositato in data 13.11.2017.

Come risulta dai documenti prodotti, il 13.12.2011 i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Modena in funzione della separazione personale, successivamente sancita dallo stesso Tribunale con decreto di omologa del 21.12.2011.

Peraltro, nessuna delle parti eccepisce che la separazione sia stata interrotta.

A tale stregua, deve ritenersi accertato che, al momento della proposizione del ricorso per divorzio, la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per almeno sei mesi dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.

Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898/artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in

Peraltro, ben possono venire recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e nell'interesse della prole.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena,
definitivamente provvedendo:

1) **pronuncia** lo scioglimento del matrimonio contratto in Formigine (MO) in data 17.9.2005 da

2) **ordina** all'ufficiale dello stato civile del Comune di _____) di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, Atto n. 22, Parte I;

pagina 6 di 7



3) dispone in conformità alle condizioni contenute nelle conclusioni trascritte.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 6 dicembre 2017.

Il Giudice op Relatore
dott. Sira Sartini



Il Presidente
dott. Angelo Gin Tibaldi



Depositato in Cancelleria
o pubblicato in forma di legge
28 DIC. 2017
CANCELLIERE
CANCELLIERE
CANCELLERIA DI LEGGE

